







NUOVI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il 30 giugno è terminata la prima fase di applicazione della fattura elettronica, durante la quale erano in vigore le moratorie sull'emissione (possibilità di emissione/invio al SDI, entro il termine della liquidazione del periodo in cui è stata effettuata l'operazione).

Dal 1° Luglio sono entrati in vigore i nuovi termini di emissione della fattura (trasmissione al SDI) che in seguito alle recenti modifiche introdotte (D.L. 34/19) sono i seguenti:

- **FATTURA IMMEDIATA**: entro 12 giorni dal momento dell'effettuazione dell'operazione;
- **FATTURA DIFFERITA**: entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

DIFFERENZA FRA DATA FATTURA E MOMENTO DI EMISSIONE

- 1) **DATA FATTURA:** come chiarito dalla Circolare Agenzia delle Entrate 14/E del 17/06/2019 la data della fattura elettronica è quella riportata nel campo data della sezione dati generali del file.
 - a) Per le fatture immediate: corrisponde alla data di effettuazione dell'operazione (consegna del bene o pagamento del prezzo ex art. 21 DPR 633/72);
 - b) **Per le fatture differite:** secondo le indicazioni della circolare 14/E A.E. del 17/06/2019 e le successive risposte fornite in data 28/6/19 alle FAQ poste da Assosoftware, si deduce che la "data documento" differito deve corrispondere a quella di effettuazione dell'operazione, che può coincidere o meno con quella di emissione. Qualora vi siano più operazioni, documentate da DDT, fermo restando che dal documento devono risultare le date degli stessi, nel campo data documento può essere indicata alternativamente:
 - La data di predisposizione e contestuale invio al SDI;
 - La data di almeno una delle operazioni e, preferibilmente "la data dell'ultima operazione".

ESEMPIO 1):

- Emissione di due DDT datati rispettivamente 20/9/2019 e 28/09/2019
- Predisposizione fattura 30/09/2019
- Data fattura (da indicare nel campo data documento): 30/09/2019 (stessa data della predisposizione)









- Termine di trasmissione (emissione) 30/09/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di annotazione sul registro delle fatture 15/10/2019 ESEMPIO 2):
 - Emissione di due DDT datati rispettivamente 20/9/2019 e 28/09/2019
 - Predisposizione fattura 05/10/2019
 - Data fattura (da indicare nel campo data documento): 05/10/2019 (stessa data della predisposizione)
 - Termine di trasmissione (emissione) 05/10/2019 (stessa data della predisposizione)
- Termine di annotazione sul registro delle fatture 15/10/2019 ESEMPIO 3):
 - Emissione di due DDT datati rispettivamente 20/9/2019 e 28/09/2019
 - Data fattura (da indicare nel campo data documento): 28/09/2019 (oppure 20/09/2019)
 - Termine di trasmissione (emissione) 15/10/2019
 - Termine di annotazione sul registro delle fatture 15/10/2019
- 2) **MOMENTO EMISSIONE:** come stabilito dalle norme in materia di fattura elettronica e più volte chiarito dalla prassi, la F.E. si considera emessa solo <u>al momento di accettazione dal SDI del file inviato e conseguente assegnazione</u> della data di trasmissione.

Si precisa che le fatture analogiche o elettroniche extra SDI (ad esempio fatture emesse da soggetti forfettari l.190/2014), dovranno riportare la doppia data, quella di effettuazione dell'operazione e la data di emissione.

SCARTO DELLA FATTURA

Si ricorda che dopo l'invio della fattura elettronica in caso di mancato superamento dei controlli da parte del SDI viene recapitata una ricevuta di scarto. <u>In tal caso la fattura si considera non emessa</u>.

L'emittente potrà nuovamente inviare la fattura scartata dopo le opportune correzioni entro 5 giorni dalla notifica di scarto, con data e numero del documento originario.

Nel caso in cui l'emittente abbia già registrato la fattura scartata, dovrà predisporre una nota di variazione interna da non trasmettere allo SDI ed emettere una nuova fattura con un nuovo numero.









SANZIONI

Dal 1º luglio 2019 termina il periodo durante il quale era prevista una moratoria delle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture entro il termine della liquidazione periodica con una riduzione della sanzione al 20% in caso di trasmissione entro il termine per la liquidazione del periodo successivo a quello di riferimento.

La mancata trasmissione delle fatture allo SDI nei termini di legge rappresenta omessa fatturazione con l'applicazione della sanzione dal 90 al 180% dell'imposta dovuta con una sanzione minima di 500 euro.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che resta inteso che considerate le problematiche tecniche di trasmissione sarà tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal SDI nella ricevuta di esito della trasmissione.

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina

